



**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE**

*Dipartimento Sociale*

*Direzione Regionale Formazione e Lavoro*

**“MISURE A SOSTEGNO DELLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) APPARTENENTI AL “BACINO” DELLA REGIONE LAZIO”**

***ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.21/2002:***

- La Regione sostiene la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione dell'art. 3, lettera m), della L. R. n. 21/2002, tramite gli accordi sottoscritti, o da sottoscrivere entro e non oltre il 30 ottobre 2011; la durata del sostegno non potrà essere superiore ai 60 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- La Regione incentiva, altresì, la stabilizzazione dei LSU appartenenti al “bacino” di sua competenza attraverso:
  - a) Incentivo “una tantum” pari ad €35.000,00 ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono un LSU a tempo pieno e indeterminato;
  - b) nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate su base annuale, l'incentivo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore;
  - c) gli incentivi restano cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria;
  - d) costituiscono condizioni per l'erogazione degli incentivi l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili;
- La Regione, come previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 81/2000, per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei LSU, può riconoscere la corresponsione degli ASU e degli ANF, per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi:
  - a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
  - b) di stage formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 – lettera g) della L.R. n. 21/2002, sostiene ogni LSU che si dimette dal progetto di lavoro socialmente utile per intraprendere l'esercizio del lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata, nel rispetto del Regolamento (CE) 800/2008, nelle seguenti forme tecniche di finanziamenti tra essi cumulabili, attraverso:
  - a) incentivo ad ogni LSU pari ad €35.000,00;
  - b) prestito partecipativo pari ad € 16.000,00 da restituire entro 3 anni, dalla effettiva erogazione;
  - c) gli incentivi ed il prestito partecipativo vengono fissati e dettagliati con specifica Determinazione della Direzione competente in materia di LSU;
  - d) la Regione, consente altresì l'accesso agli interventi sostenuti attraverso il Fondo di Garanzia per le emergenze occupazionali, di cui all'art.59 della L.R. 20/2007, ovvero dal Fondo di Garanzia per le categorie sociali, di cui all'art.54 della L.R. 4/2006.
- La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 – lettera h) della L.R. n.21/2002, sostiene l'assunzione di LSU da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche;
- La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 – lettera l) della L.R. n.21/2002, sostiene l'assunzione di LSU che usufruiscono, per la loro stabilizzazione occupazionale, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- La Regione chiederà la restituzione delle somme percepite a titolo di incentivo, nel caso in cui il relativo rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai sessanta mesi; con Determinazione dirigenziale verrà altresì definita la sanzione da comminare;
- La Regione concede un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili pari ad €35.000,00 da erogare in coerenza con le disponibilità finanziarie presenti sui capitoli del Bilancio regionale; i lavoratori Socialmente Utili ammessi a contributo si considerano fuoriusciti dal bacino LSU a far data dalla pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili sul sito dell'Assessorato Lavoro e Formazione [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it) . La domanda di fuoriuscita volontaria deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) dichiarazione dell'ente utilizzatore che certifichi l'anzianità di utilizzazione nei progetti LSU;
  - b) reddito ISEE riferito all'anno precedente la domanda di dimissioni;
  - c) stato di famiglia;
- Con Determinazione dirigenziale verrà redatta la graduatoria dei dimissionari comprendendo in essa i LSU che hanno presentato domanda nel corso del 2010, che percepiranno lo stesso incentivo, pari ad €35.000,00 ove non fossero già stati individuati come percettori del contributo medesimo;

- La Regione stipulerà, ai fini dello svuotamento totale del “bacino” dei LSU, specifiche Convenzioni con le Province per coinvolgere i Servizi per l’impiego nell’attuazione delle misure dettagliate nel presente Allegato “A”;
- La Regione riserva quota parte delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli afferenti il FSE, somme impegnate con Avvisi destinati ai beneficiari finali individuati come “fasce deboli del mercato del lavoro”, così come dettato dal Regolamento (CE) 800/2008.